

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIOFEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2023-2024

Ufficio Tribunale Federale

Procedimento n. 0004/2022**Data: 15/03/2024****A) Documenti si cui si basa la decisione:****B) Precedenti:**

1) In data 1° marzo 2022 l'atleta Arianna Fontana rilasciava dichiarazioni alla stampa relative a comportamenti assolutamente scorretti e antisportivi assunti da parte degli atleti Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti, consistenti nell'effettuazione di traiettorie finalizzate a cagionarne la caduta. 2) In data 26 maggio 2022, l'atleta sig.ra Arianna Fontana veniva sentita dalla Procura Federale e confermava quanto dichiarato agli organi di stampa. 3) In data 1° giugno 2022 venivano sentiti i sig.ri: • Ippolito Sanfratello, Segretario Generale FISG quale persona informata dei fatti; • Andrea Cassinelli tesserato FISG quale persona indagata; • Tommaso Dotti, tesserato FISG quale persona indagata; 4) In data 8° giugno 2022 venivano sentiti i sig.ri: • Assen Ivanov Pandov, tesserato FISG quale persona informata dei fatti; • Ludovic Mathieu, tesserato FISG quale persona informata dei fatti; • Claudia Gambarino, quale persona informata sui fatti; • Anthony Lobello, quale persona informata sui fatti; 5) In data 20 dicembre 2022 il Procuratore Federale, non ravvisando profili di responsabilità in capo ai soggetti indagati all'esito delle predette audizioni, trasmetteva alla Procura Generale dello Sport atto di intendimento di archiviazione relativo al procedimento n. 2022/0004 RG PF; 6) Con comunicazione del 23 dicembre 2022 la Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Nazionale dello Sport e del Procuratore Generale dello Sport, condivideva gli intendimenti di archiviazione. 7) In data 23 dicembre 2022, visto il parere favorevole della Procura Generale, il Procuratore Federale disponeva l'archiviazione del procedimento. 8) In data 2 marzo 2023 Arianna Fontana depositava istanza di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 72, comma 10 del Regolamento di Giustizia FISG. Alla predetta istanza venivano allegati una serie di documenti non visionati dalla Procura Federale antecedentemente all'archiviazione del procedimento ed indicati alcuni testimoni non sentiti. 9) In particolare, l'atleta depositava una registrazione audio e le trascrizioni di una riunione tenutasi in data 18 settembre 2019, alla quale avevano partecipato sia la sig.ra Fontana che i deferiti, dalla quale, ad avviso della Procura, emergeva la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori 10) Veniva così disposta la riapertura delle indagini da parte del Procuratore Federale. 11) La Procura Federale disponeva dunque la convocazione degli atleti presenti agli allenamenti di Courmayeur dei sig.ri: • Kenan Gouadec, tecnico FISG appartenente allo staff tecnico nazionale, in qualità di persona esperta del settore; • Arianna Sighel, atleta tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Arianna Valcepina, atleta tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Mattia Antonioli, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Nicole Botter, atleta tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Yuri Confortola, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Marco Giordano, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Gloria Ioratti, atleta tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Martina Valcepina, atleta tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Cecilia Maffei, tecnico tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Pietro Marinelli, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Pietro Sighel, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Lucia Peretti, tecnico tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Luca Spechenhauser, atleta tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Davide Viscardi, tecnico tesserato FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Elena Viviani, tecnico tesserata FISG in qualità di persona informata dei fatti; • Cynthia Mascitto, in qualità di persona informata dei fatti 12) Venivano altresì convocati per una seconda audizione sia i soggetti indagati, sig.ri Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti, che l'atleta, sig.ra Arianna Fontana, in qualità di persona informata dei fatti. 13) All'esito delle audizioni di tutti gli atleti presenti agli allenamenti di Courmayeur e dei testimoni indicati dall'atleta Arianna Fontana nell'istanza di riapertura delle indagini, dell'acquisizione della trascrizione e della registrazione audio depositata dall'atleta Arianna Fontana in sede di istanza di riapertura delle indagini, dell'acquisizione dei video allegati all'istanza, della richiesta di parere all'ISU; dell'audizione quale consulente di Kenan Goudec e della nuova audizione dell'atleta Arianna Fontana e dei due atleti deferiti, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, veniva notificato a questi



ultimi un atto di intendimento di deferimento, con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di eventuali memorie. 14) Con memoria datata 28 ottobre 2023, l'atleta Tommaso Dotti depositava memorie ex art. 72 co. 8 e 10 del Regolamento di Giustizia FISG, deducendo sostanzialmente: - L'assenza di novità e l'irrilevanza degli elementi istruttori acquisiti dalla Procura all'esito della riapertura delle indagini; - L'assenza di dolo e, conseguentemente, di censurabilità nella condotta del sig. Dotti; - L'assenza di idonei elementi probatori a fondamento dell'intento di deferimento espresso dalla Procura Federale; - L'irrilevanza delle dichiarazioni registrate dall'atleta Arianna Fontana ai fini della dimostrazione dell'intenzionalità e volontarietà dell'azione che ne aveva cagionato la caduta; - Che dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dalla Procura Federale non potesse emergere l'intenzionalità e volontarietà dell'azione che aveva cagionato la caduta dell'atleta Arianna Fontana e che questa potesse rientrare nel novero degli ordinari rischi di un allenamento; 15) All'esito della lettura delle memorie, la Procura Federale riteneva non superata la necessità di sottoporre la questione al Tribunale Federale e deferiva i sig.ri Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli per violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia FISG. In particolare, nel corso delle indagini, la Procura Federale riteneva di devolvere alla giurisdizione del Tribunale Federale le condotte tenute da Dotti e Cassinelli consistenti nell'aver eseguito delle traiettorie pericolose nel corso di allenamenti del 2019 ed aver cagionato la caduta dell'atleta Arianna Fontana. 16) Con memoria ex art. 88 co. 5 del Regolamento di Giustizia FISG, il deferito sig. Tommaso Dotti ribadiva quanto precedentemente rappresentato nelle memorie ex art. 72 depositate prima del deferimento ed eccepiva l'infondatezza e la carenza di prove di intenzionalità e volontarietà delle condotte ascritte. 17) Con memoria ex art. 88. co. 5 del Regolamento di Giustizia FISG, il deferito sig. Andrea Cassinelli, eccepita l'improcedibilità della riapertura delle indagini, anche con riferimento ai termini, evidenziava l'inattendibilità e l'irrilevanza a fini probatori delle registrazioni, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla Procura Federale. 18) Si costituiva come parte anche l'atleta sig.ra Anna Fontana che, con memoria ex art. 88 co. 5 del Regolamento di Giustizia FISG, richiamato quanto dedotto e prodotto in sede di istanza di riapertura delle indagini nonché le dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale, evidenziava che le traiettorie pericolose dei deferiti avessero lo specifico intento di danneggiarla. 19) All'udienza del 5 dicembre 2023, esperiti gli incombenti di rito, valutato favorevolmente l'interesse dell'atleta, sig.ra Arianna Fontana, alla partecipazione al giudizio in qualità di parte a norma dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia CONI, ritenute insussistenti le censure riguardo all'improcedibilità rispetto ai termini dell'indagine ed alla riapertura del procedimento, disponeva l'audizione dei testimoni indicati dai deferiti, dalla Procura e dalla difesa della sig.ra Fontana e rinviava alle udienze del 16 e 17 gennaio 2024. 20) All'udienza del 16 gennaio 2024 venivano sentiti i sig.ri Assen Pandov, Ippolito Sanfratello, Nicole Botter Gomez, Cynthia Mascitto, Augusto Duzioni, Milano Grugni. 21) All'udienza del 17 gennaio 2024 Kenan Gouadec, Mathieu Ludovic, Martina Valcepina, Anthony Lobello, Pietro Sighel, Arianna Sighel. 22) Raccolte le deposizioni, il Tribunale Federale rinviava all'udienza del 5 marzo 2024 per discussione e lettura del dispositivo corredata dei seguenti MOTIVI Nell'atto di deferimento, le condotte "anti-sportive" ascritte agli incolpati sono due: 1) l'esecuzione di traiettorie pericolose nel corso degli allenamenti a Courmayeur in data 17/9/2019, a carico degli atleti Tommaso DOTTI e Andrea CASSINELLI; 2) la determinazione della caduta della stessa Fontana in data 24/10/2019 a carico del solo Tommaso Dotti. Il Tribunale Federale non ritiene adeguatamente accertate e provate le suddette violazioni disciplinari a carico degli atleti DOTTI e CASSINELLI, con particolare riguardo all'elemento della intenzionalità. La sig.ra Arianna Fontana presentava istanza di riapertura delle indagini avente data 02.03.2023 basata sulla registrazione (quindi la trascrizione) segreta dei colloqui tra i presenti al meeting del 18.09.2023 (c.d. "AUDIO INCONTRO CHIAVE" allegato n. 1). Quest'ultima, proprio per sua stessa natura (prova preconstituita di parte) non può prescindere da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, sede naturale dell'accertamento, espletata nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti di partecipazione delle parti coinvolte e va parametrata nel quadro più ampio delle dichiarazioni dei 12 testimoni (ad eccezione di Lobello Anthony ex art. 246 cpc), rese nel corso delle udienze del 16 e 17 gennaio 2024. In sintesi: la fase "fisiologicamente destinata alla raccolta ed alla valorizzazione delle prove, da offrire alla valutazione dell'organo giudicante" è il presente grado di giudizio. (Corte Federale d'Appello – FIGC – decisione n. 84/2020-2021/A). All'esito della complessa ed articolata istruttoria, svolta nella piena collaborazione tra le parti, il Tribunale Federale non ritiene conseguito quel grado di "confortevole convincimento" tipico dell'accertamento dell'illecito disciplinare nel rito sportivo. (Collegio di Garanzia del CONI, S.U., decisione n. 93/2017 - Collegio di Garanzia del CONI, S.U., decisione n. 71/2021 – COLLEGIO DI Garanzia del CONI, Sez. I, decisione n.23/2021). In particolare: 1) SULL'ESECUZIONE DELLE TRAIETTORIE "PERICOLOSE" La Sig.ra Fontana attribuisce valore confessorio alle dichiarazioni rese dai Sig.ri DOTTI e CASSINELLI in occasione del meeting del 18.09.2019, registrate dal Sig. LOBELLO (tecnico personale e marito della Fontana) come da lui stesso



dichiarato, all'insaputa di tutti i presenti eccetto la Sig.ra Fontana stessa (cfr. pg. 3 ss istanza di riapertura delle indagini). Si tratta della c.d. "prova nuova" seppur preconstituita, posta a presidio della riapertura delle indagini e portata a conoscenza della Procura Federale e Generale del CONI solo in un secondo momento, ovvero in data 2 marzo 2023 (allegato 1 istanza di riapertura delle indagini). Passando al merito, le dichiarazioni contenute nella registrazione (quindi la trascrizione) de qua, vanno contestualizzate e corroborate dai riscontri estrinseci ed oggettivi: contenuti nelle deposizioni rese dinanzi a questo Tribunale dai testi presenti al meeting ed agli allenamenti de quo (cfr. trascrizioni verbale ud. del 16 e 17 gennaio 2024). Le conversazioni nel corso dell'incontro oltre ad essere poco comprensibili in alcuni tratti, laddove adeguatamente contestualizzate, risultano riferibili a tensioni di fatto esistenti all'interno della nazionale maschile e femminile (e non solo degli incolpati) nei confronti del tecnico personale della Sig.ra Fontana (LOBELLO), a causa di determinati atteggiamenti verso gli atleti tenuti in occasione degli stessi allenamenti e per fatti pregressi (non oggetto di causa). Detta situazione di malessere diffuso tra alcuni degli atleti della nazionale maschile e femminile ed il tecnico della Sig.ra Fontana (cfr. trascrizioni dell'atleta della nazionale femminile Botter Gomez (pg. 29), trascrizioni del tecnico della nazionale Ludovic (pg. 71 e 72); - ammissioni dell'atleta della nazionale femminile Sighel A. (pg. 6 trascrizioni della registrazione del meeting), non può costituire tout court la presunzione circa l'esistenza e l'esecuzione delle traiettorie pericolose sul ghiaccio addebitate agli odierni incolpati nei confronti della Sig.ra Fontana. Quanto asserito si evince chiaramente dalle deposizioni dei testimoni PANDOV (staff allenatori cfr. pg. 5 trascrizioni); LUDOVIC (staff allenatori cfr. pg. 66 e 67 + pg. 71 trascrizioni); SANFRATELLO (Segretario Generale FISG cfr. pg. 11, 12 e 13 trascrizioni); BOTTER GOMEZ (atleta nazionale cfr. pg. 29 trascrizioni); DUZIONI (atleta nazionale cfr. pg. 47 trascrizioni); GRUGNI (atleta nazionale cfr. pg. 57 e pg. 60 trascrizioni); SIGHEL P. (atleta nazionale cfr. pg. 84 trascrizioni); SIGHEL A. (atleta nazionale cfr. pg. 86 trascrizioni), tutti unanimi nel riferire che i motivi reali della riunione fossero proprio le tensioni sul ghiaccio, legate alla presenza fisica nella pista del tecnico Lobello ed alcuni suoi atteggiamenti che infastidivano durante le prove alcuni atleti ed atlete della nazionale, tanto che la riunione si conclude con la decisione dell'allontanamento temporaneo dalla pista del tecnico (cfr. trascrizioni delle audizioni di: Segretario Generale FISG I. Sanfratello (pg. 10- 11); atlete della nazionale femminile Botter Gomez (pg. 23 e 24, 29 e pg. 10 della trascrizione della registrazione c.d. "AUDIO INCONTRO CHIAVE"); A. Sighel (pg. 86 e pg. 6 e 13 della trascrizione della registrazione); atleti della nazionale maschile Duzioni (pg. 48 e 52); Grugni (pg. 57 e 62); P. Sighel (pg. 84) e tecnico della nazionale Ludovic (pg. 66 e 67; 71 e 72, 74). In questo quadro, si inseriscono le problematiche personali tra il CASSINELLI ed il tecnico Lobello, che emergono chiaramente dalla registrazione dell'incontro per ammissione stessa dell'atleta, che si vedeva ostacolare il proprio allenamento a causa della sua presenza in traiettoria (pg. 12, 14 trascrizione della registrazione), tanto che l'incontro stesso diventa uno scambio di battute dirette tra Lobello e CASSINELLI, (cfr. pg. 15 ss trascrizione della registrazione), fino all'intervento conclusivo del Segretario Generale Sanfratello che ammette la problematica legata alla presenza di Lobello (cfr. pg. 17 trascrizioni della registrazione). La sola deposizione discordante è quella dell'atleta della nazionale femminile Mascitto, la quale asserisce che l'ordine del giorno della riunione del 18 settembre 2019 non era il comportamento di Lobello, bensì il contegno in pista dei due tesserati odierni incolpati (cfr. pg. 33 delle trascrizioni). Passando agli allenamenti in pista, la stessa Mascitto dichiara di aver assistito ad episodi di minaccia e di ritorsioni sul ghiaccio, presuntivamente compiute dagli odierni incolpati ed a carico della Sig.ra Fontana, fino ad affermare, in relazione alla caduta dell'atleta Fontana: "siamo rimasti scioccati" (cfr. pg. 38 delle trascrizioni dell'atleta Mascitto), laddove il plurale allude sia a se stessa che ad Arianna Sighel. L'atleta Arianna Sighel, al contrario, riferisce di non ricordare cadute particolarmente gravi durante gli allenamenti, al di là delle ordinarie dinamiche sportive (cfr. pg. 87 delle trascrizioni dell'atleta A. SIGHEL). A riguardo, si rammenta, che dinanzi ad una qualsiasi infrazione disciplinare, ciascun tesserato ha l'obbligo di denuncia formale alla Procura Federale (art. 7 commi 2 e 3 R.G. FISG). Ciononostante, dinanzi ad episodi dichiarati sì gravi, per sua stessa ammissione, nessuno dei tecnici presenti sarebbe intervenuto sul ghiaccio. Altresì la stessa Mascitto ometteva di segnalare detti atteggiamenti alla Federazione (verso la quale emergono dei rapporti controversi nel corso della deposizione cfr. trascrizioni pg. 36), ai compagni di squadra, allo staff ed ai tecnici presenti sul ghiaccio in occasione degli allenamenti. Invero, non è emerso un parametro oggettivo e tecnicamente attendibile per definire le "tracce pericolose-brutte" di un atleta in un allenamento agonistico di velocità, di una disciplina di contatto caratterizzata da sorpassi e strategie di gara. Questo perché verosimilmente nel corso degli allenamenti e dalla discussione di tutti gli altri testi (atleti, tecnici e allenatori) non è emersa la volontà di compiere strategie di gara vietate o violazioni regolamentari idonee a travalicare il c.d. "rischio consentito sportivo" quale concetto giurisprudenziale sportivo e penalistico: "conosciuto e accettato dagli atleti, i quali in tale ambito sono consapevoli della potenziale lesività di determinate azioni di gioco, quale



conseguenza possibile della pratica sportiva svolta". (Cass. pen. sez. IV, n. 8609/2021; Cass. pen. sez. IV, n. 3284 del 21/10/2021). Nello short track è imprescindibile il margine di rischio legato alla natura della disciplina sportiva (cfr. audizioni dell'8.06.2023 del consulente tecnico della Procura di Kenan Gouadec in relazione alla visione del video 9c, 9g, 9l). Per i suddetti motivi, non si ritiene adeguatamente fornita la prova delle persistenti traiettorie pericolose perpetrate dagli atleti DOTTI e CASSINALLI ai danni della Sig.ra FONTANA.

2) SULLA CADUTA DEL 24.10.2019 Le condotte contestate nel punto 1) precedente, perpetrata nel corso degli allenamenti, sfociano nell'evento della caduta della Sig.ra Fontana del 24.10.2019 che nell'intervista al Corriere della Sera del 01.03.2022 dichiarava avvenuta a causa di un'ulteriore traiettoria eseguita dal Sig. DOTTI in occasione degli allenamenti misti, la stessa cadeva a terra procurandosi un infortunio alla caviglia (cfr. pg. 7 istanza di riapertura delle indagini). Invero, a riguardo, dall'istruttoria e della documentazione in atti non si ritiene comprovata l'intenzionalità del DOTTI di recare pregiudizio alla Sig.ra Fontana in quella circostanza, anche nell'ottica del rischio consentito. Preliminariamente si ribadisce il rischio di contatto nello sport di velocità, anche negli allenamenti caratterizzati da traiettorie di "protezione" della posizione funzionali a simulare una gara e finalizzati al sorpasso. Gli stessi tecnici della nazionale, presenti in occasione dell'allenamento de quo, escludono esplicitamente qualsiasi intento lesivo in capo al DOTTI che semplicemente urtava con le proprie lame l'atleta (cfr. deposizioni dei tecnici della Nazionale Pandov (pg. 6) e Ludovic (pg. 70), confermata dal Segretario Generale Sanfratello (pg. 15); confermata dagli atleti della nazionale presenti in allenamento: Grugni (pg. 58 e 59 sul contatto di lame); P. Sighel (pg. 85); A. Sighel (pg. 87). Anche qui, l'unica prova a carico è la deposizione della teste Mascitto che, tuttavia, dichiarava che l'evento lesivo volontario (sorpasso pericoloso) con tanto di minacce indirizzate alla Sig.ra Fontana, sarebbe avvenuto anche in presenza di Martina Valcepina (pg. 33 e 34 delle trascrizioni) e Sighel Arianna (pg. 38 delle trascrizioni). Al contrario né la Valcepina (pg. 76 e 77 trascrizioni), né la Sighel (pg. 87 trascrizioni) ricordano la caduta de qua tantomeno frasi minacciose proferite dagli incolpati stessi alla Sig.ra Fontana. Riecheggia il vecchio brocardo "unus testis nullus testis". Dalle suddette deposizioni, pressoché univoche (con la presunta eccezione delle deposizioni della Sig.ra Mascitto che, si ribadisce, nonostante la dichiarata inaudita gravità degli episodi a cui la stessa assisteva non procedeva a segnalare le condotte a tecnici, Federazione, compagni di squadra ecc.), emerge la natura verosimilmente fortuita dello scontro tra i due atleti in fase di sorpasso, determinando la caduta dell'atleta Fontana, nei limiti dei margini di rischio legati alle caratteristiche degli sport di velocità sul ghiaccio. È da escludersi, dunque, l'elemento della intenzionalità in relazione allo scontro sportivo occorso tra gli atleti DOTTI e FONTANA nel corso degli allenamenti in data 24.10.2019.

3) SULLA TESI DELLA PROCURA FEDERALE E DELLA PROCURA GENERALE DEL CONI A mente della Procura, il vulnus delle indagini e della istruttoria sarebbe il lasso di tempo intercorso tra i fatti (Settembre-Ottobre 2019) e l'accertamento processuale dei fatti stessi (16-17 Gennaio 2024). La stessa Sig.ra Fontana, si limitava a segnalare pubblicamente i comportamenti lesivi dei compagni di squadra con dichiarazioni rese nel corso di una intervista senza tuttavia denunciare formalmente (e nell'immediatezza dei fatti) le condotte lesive poste a suo carico, alla Procura Federale oppure, solo per fare un esempio, segnalate allo staff tecnico o alla psicologa – Dott.ssa Gambarino (cfr. trascrizioni del Segretario Generale Sanfratello – pg. 13 ed audizione della Psicologa Gambarino dinanzi alla Procura Federale). Ricordiamo, che i fatti sarebbero occorsi nel periodo che va dal Settembre all'Ottobre 2019, la prima intervista rilasciata dalla Sig.ra Fontana in data 01.03.2022 ha determinato la segnalazione a cura della Federazione al Procuratore Federale, quindi l'apertura d'ufficio del procedimento n. 4/2022 da parte della Procura definito prima facie con archiviazione del 23.12.2022 cui seguiva d'ufficio la riapertura del procedimento archiviato a seguito dell'istanza richiesta dalla Sig.ra Fontana in data 02.03.2023 che forniva la registrazione e le trascrizioni dei dialoghi ivi contenuti alla Procura Federale (art. 70 comma 10 RG FISG). Proprio detto vulnus sta a monte dello sforzo ermeneutico di comparare tutte le dichiarazioni testimoniali e riscontrarle con tutti gli elementi di prova che questo Tribunale ha ritenuto attendibili, al fine di formare il proprio convincimento e formulare un apprezzamento di fatto ragionevole. (Collegio di Garanzia del CONI, S.U., decisione 4/2016). Nel complesso, l'istruttoria, espletata in modo capillare e nel rispetto dei principi del giusto processo, risulta pervasa da dichiarazioni univoche dei testimoni, tutti presenti, che avrebbero dovuto ricordare episodi tali caratterizzati da inaudita gravità. L'unica deposizione presa in considerazione dalla Procura a sostegno della propria tesi è quella dell'atleta Mascitto, la quale, tuttavia, risulta discordante con tutte le altre deposizioni di ben 11 testimoni (si rinvia ai punti nn. 1 e 2), dalle quali non emergono minacce proferite dai tesserati incolpati alla Sig.ra Fontana, né comportamenti "pericolosi", anzi quanto asserito dalla Mascitto viene integralmente sconfessato dalle deposizioni delle sue compagne di squadra da lei stessa richiamate (cfr. trascrizioni delle atlete della nazionale femminile richiamate dalla Sig.ra Mascitto: Valcepina (pg. 77) e Sighel A. (pg. 87). Il vulnus sottolineato dalla Procura viene controbilanciato dal tentativo di ricostruire i fatti nel pieno



contraddittorio e nella dialettica tra le parti, seppure a distanza di tre anni. Il lasso di tempo trascorso (non ragionevole), è determinato da elementi estrinseci quali: - l'assenza di formale e tempestiva denuncia all'epoca dei fatti; - l'assenza di tempestiva segnalazione allo staff tecnico o alla psicologa o alla Federazione; - le dichiarazioni dei fatti stessi alla mercé della stampa (piuttosto che degli organi deputati all'accertamento); - l'archiviazione del procedimento n. 4/2022 RG PF del 23.12.2022 disposta dal Procuratore Federale previo parere favorevole del Procuratore Generale del CONI in relazione ai medesimi fatti (esposto dello 08.03.2022 a cura della Federazione stessa) poiché "dai verbali di interrogatorio (...) non emerge la volontà di arrecare danno alla Fontana"; - l'utilizzo ex post della prova precostituita (quindi già esistente all'epoca dei fatti del 2019) in favore della Procura, solo a seguito della riapertura delle indagini (istanza del 09.03.2023). Ciò posto, nel processo sportivo è immanente il principio secondo cui nell'accertamento della violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento" quindi apprezzabile, concreto, efficiente, a metà strada tra l'assoluta certezza della commissione dell'illecito e la mera probabilità: "il grado di prova richiesto per poter sussistere una violazione deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito". (Collegio di Garanzia del CONI, S.U., decisione 6/2016). In conclusione, per i motivi ampiamente discussi nei punti precedenti nn. 1 e 2 della presente Sentenza, gli illeciti contestati non si ritengono adeguatamente accertati dal quadro probatorio emerso dall'escusione dei testi, sia in relazione alla loro effettiva commissione, sia in relazione all'elemento soggettivo, in quanto non risulta provata l'intenzionalità di estrinsecare condotte lesive nel corso degli allenamenti ad opera di DOTTI e CASSINELLI nei confronti della Sig.ra Fontana e, limitatamente al DOTTI, non risulta provata l'intenzionalità di cagionare la caduta della Sig.ra Fontana.

C) Decisioni:**Assoluzione** all'atleta **Cassinelli Andrea** (n. tessera 34538) .**Assoluzione** all'atleta **Dotti Tommaso** (n. tessera 29785) .**D) Motivazione:****Cassinelli Andrea** (n. tessera 34538): OMISSIONIS**Dotti Tommaso** (n. tessera 29785): OMISSIONIS

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Antonella Carbone